



COMUNE DI VILLASOR

Provincia di Cagliari

**REGOLAMENTO
PER LA PROMOZIONE DELLE
ATTIVITA' IMPRENDITORIALI**

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di agevolazioni in favore delle imprese aventi sede nel Comune di Villasor, al fine di favorire l'insediamento nel territorio comunale di nuove attività produttive e promuovere il rilancio dello sviluppo economico e le opportunità lavorative per disoccupati e inoccupati, in particolar modo giovani e donne.

2. Le agevolazioni consistono nell'erogazione, di contributi, parametrati sull'importo di tributi e imposte a titolarità comunale (IMU, TARSU, TOSAP, pubblicità e pubbliche affissioni, ed eventuali tributi locali istituiti in sostituzione dei suelencati) versati dalle imprese.

Articolo 2 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi seguenti le microimprese o piccole imprese dei settori artigianale, industriale, commerciale, turistico o dei servizi che risultino beneficiarie degli interventi a valere sul Fondo PISL-POIC FSE (POR FSE 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse II Occupabilità) a seguito di selezione mediante procedure di evidenza pubblica attuate dalla SFIRS sulla base del Progetto Operativo per l'Imprenditorialità Comunale presentato dal Comune di Villasor nell'ambito della Fase I del Bando regionale.

2. Ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, sono microimprese quelle il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro (art. 2, c. 3, Allegato I); sono piccole imprese quelle con organico inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 10 milioni di euro (art. 2, c. 2, Allegato I).

3. L'impresa dovrà avere la sede legale ed operativa nel Comune di Villasor, nel medesimo immobile per il quale viene richiesto di usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento. Le unità immobiliari per le quali si chiedono le agevolazioni devono essere direttamente ed interamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale finanziata.

4. Sono esclusi dalle agevolazioni coloro i quali, a titolo personale o in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, abbiano contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Villasor.

5. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento, per tutto il periodo interessato dalle stesse, non devono avere pendenze debitorie, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune, e devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile ed altri enti previdenziali ed assicurativi, secondo quanto attestabile nel Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

6. Relativamente alle agevolazioni concesse ai "giovani imprenditori":

- Nel caso di imprese individuali, il titolare deve avere un'età non superiore ai 35 anni.

- Nel caso di società, almeno i 2/3 dei soci devono avere un'età non superiore ai 35 anni e almeno i 2/3 delle quote societarie devono essere detenute da persone di età non superiore ai 35 anni.
Il legale rappresentante della società deve comunque avere un'età non superiore ai 35 anni.

7. Relativamente alle agevolazioni concesse alle imprenditrici:

- Nel caso di società, almeno i 2/3 dei soci devono essere donne e almeno i 2/3 delle quote societarie devono essere detenute da donne.
Il legale rappresentante della società deve comunque essere una donna.

8. Tutti i requisiti sopraindicati devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia delle agevolazioni di cui al presente Regolamento. Tali agevolazioni decadono in mancanza anche di uno solo di detti requisiti. Il Servizio Finanziario provvede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, previo accertamento delle inadempienze da parte dell'impresa, fatto salvo il recupero, nei modi di legge, delle eventuali somme già versate, comprensive degli interessi e delle spese consequenziali, e con applicazione delle eventuali sanzioni.

9. Le agevolazioni di cui al presente Regolamento hanno durata di tre anni. Se, prima dei tre anni, l'attività viene cessata o interrotta per un periodo superiore a sei mesi nel corso dell'anno solare, l'impresa decade dal beneficio.

10. La variazione dell'attività d'impresa nel corso del periodo di agevolazione può essere consentita solo in casi eccezionali e previa specifica autorizzazione da parte del Comune.

Articolo 3 –IMU

1. Per un periodo di tre anni di attività, decorrenti dall'anno successivo a quello della comunicazione di concessione del finanziamento da parte della SFIRS, sono concesse le seguenti agevolazioni:

- per gli immobili direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale è concesso un contributo dal 10 al 30% dell'IMU (quota di competenza comunale) regolarmente versata;
- per gli immobili direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività da parte di "giovani imprenditori", così come definiti nel precedente art. 2, è concesso un contributo dal 20 al 50 % dell'IMU (quota di competenza comunale) regolarmente versata;
- per gli immobili direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività da parte di imprenditrici o società prevalentemente femminili, così come definite nel precedente art. 2, è concesso un contributo dal 20 al 50% dell'IMU (quota di competenza comunale) regolarmente versata.

2. L'entità percentuale del contributo viene annualmente determinata dalla Giunta comunale, nell'ambito dei limiti massimo e minimo suindicati, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Articolo 4 –TARSU

1. Per un periodo di tre anni di attività, decorrenti dall'anno successivo a quello della comunicazione di concessione del finanziamento da parte della SFIRS, sono concesse le seguenti agevolazioni:

- per gli immobili direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale è concesso un contributo dal 5 al 10% della TARSU regolarmente versata;
- per gli immobili direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività da parte di “giovani imprenditori”, così come definiti nel precedente art. 2, è concesso un contributo dal 10 al 30% della TARSU regolarmente versata;
- per gli immobili direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività da parte di imprenditrici o società prevalentemente femminili, così come definite nel precedente art. 2, è concesso un contributo dal 10 al 30% della TARSU regolarmente versata.

2. L'entità percentuale del contributo viene annualmente determinata dalla Giunta comunale, nell'ambito dei limiti massimo e minimo suindicati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e delle percentuali di copertura del servizio.

Articolo 5 - TOSAP

1. Per un periodo di tre anni di attività, decorrenti dall'anno successivo a quello della comunicazione di concessione del finanziamento da parte della SFIRS, sono concesse le seguenti agevolazioni:

- concessione di un contributo dal 10 al 20% della TOSAP regolarmente versata al Comune di Villasor per la concessione di aree pubbliche direttamente e interamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività finanziata;
- nel caso di “giovani imprenditori”, così come definiti nel precedente art. 2: concessione di un contributo dal 20 al 50% della TOSAP regolarmente versata al Comune di Villasor per la concessione di aree pubbliche direttamente e interamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività finanziata;
- nel caso di imprenditrici o società prevalentemente femminili, così come definite nel precedente art. 2: concessione di un contributo dal 20 al 50% della TOSAP regolarmente versata al Comune di Villasor

per la concessione di aree pubbliche direttamente e interamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività finanziata.

2. L'entità percentuale del contributo viene annualmente determinata dalla Giunta comunale, nell'ambito dei limiti massimo e minimo suindicati, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Articolo 6 – Pubblicità e pubbliche affissioni

1. Per un periodo di tre anni di attività, decorrenti dall'anno successivo a quello della comunicazione di concessione del finanziamento da parte della SFIRS, , sono concesse le seguenti agevolazioni:

- concessione di un contributo pari al 20% del totale annuale versato al Comune di Villasor a titolo di imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- nel caso di “giovani imprenditori”, così come definiti nel precedente art. 2: concessione di un contributo pari al 50% del totale annuale versato al Comune di Villasor a titolo di imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- nel caso di imprenditrici o società prevalentemente femminili, così come definite nel precedente art. 2: concessione di un contributo pari al 50% del totale annuale versato al Comune di Villasor a titolo di imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

2. La percentuale di cui sopra può essere annualmente ridotta dalla Giunta comunale, tenuto conto degli obblighi di equilibrio del bilancio e delle percentuali di copertura del servizio.

Articolo 7 – Cumulabilità e limiti.

1. Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 3e 4 sono limitate alle quote di possesso dell'immobile per il quale ricorrono tutti i requisiti per l'agevolazione stessa.

2. Le agevolazioni di cui al presente Regolamento sono tra loro cumulabili, fino a un limite massimo annuo pari ad euro 3.000,00 lordi. Sono altresì cumulabili con altri tipi di incentivi previsti da altri Enti o Istituti pubblici o privati.

3. Le agevolazioni di cui al presente Regolamento rientrano nel regime degli aiuti de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006. Le imprese richiedenti dovranno pertanto attestare di non aver superato i limiti previsti dalla normativa comunitaria.

Articolo 8 – Domande di concessione delle agevolazioni

1. I soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni di cui al presente Regolamento devono presentare apposita domanda, da redigersi mediante modulistica predisposta dal Servizio Finanziario.

2. Il Responsabile del Servizio Finanziario disciplina le modalità e i termini di presentazione delle domande.

Articolo 9 – Disposizioni comuni

1. I soggetti che usufruiscono delle agevolazioni di cui al presente Regolamento sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità, secondo le norme vigenti, per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in relazione alle imposte ed ai tributi comunali. Il mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni vigenti.

2. I contributi di cui al presente Regolamento sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge.

Articolo 10 – Norme finali

1. Le agevolazioni di cui presente Regolamento decorrono dall'anno successivo a quello della comunicazione di concessione del finanziamento da parte della SFIRS.

2. La Giunta approva con apposita deliberazione i criteri, le procedure e le modalità di attuazione del presente Regolamento, ove già non stabiliti negli articoli precedenti.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge ed i regolamenti comunali vigenti.

4. Ai sensi dell'art. 59, c. 1, dello Statuto Comunale, il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.